

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI PESCARA



Viale Amendola, 104 – 66020 S.Giovanni Teatino – (Chieti)
Uffici: Via Raiale, 110 bis – 65128 Pescara

Ente Pubblico Economico ai sensi dell'art. 36 L. n. 317/91

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI

N. : 60

DATA : 03-12-2021

OGGETTO : ***PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 365/2021 DEL T.A.R. ABRUZZO SEZIONE STACCATA DI PESCARA - ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RIPARTIZIONE E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ESSENZIALI GENERALI FORNITI DAL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI PESCARA***

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 15:30, a seguito di convocazione disposta a norma di Statuto, si è riunito presso la sede del Consorzio in Via Raiale n. 110 bis, il Collegio dei Liquidatori nominato con Delibere della Giunta Regionale n. 721 del 17 novembre 2020, avente la seguente composizione:

Lorella Franciotti presidente	Presente
Adriano Marzola vice presidente	Presente
Emilio Palumbo componente	Presente
Gabriele Bascelli Revisore dei Conti	Presente

Assiste altresì con funzioni di segretario verbalizzante la Dirigente Patrizia Sciarra la quale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità amministrativa del presente atto

Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede all'esame della predetta questione.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 365/2021 DEL T.A.R. ABRUZZO SEZIONE STACCATA DI PESCARA - ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RIPARTIZIONE E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ESSENZIALI GENERALI FORNITI DAL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI PESCARA

IL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 721 del 17.11.2020 di nomina del Collegio dei Liquidatori del Consorzio;

VISTA la proposta di deliberazione della Dirigente Amministrativa dott.ssa Sciarra Patrizia, avente ad oggetto: *“Presa d’atto della sentenza n. 365/2021 del T.A.R. Abruzzo sezione staccata di Pescara – adozione regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi per i servizi essenziali generali forniti dal consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti – Pescara”* che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Amministrativo in ordine alla legittimità e sostenibilità economica e finanziaria del presente atto;

RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito;

VISTO il vigente statuto consortile;

CON voti unanimi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) **di prendere atto l’unita proposta di delibera del Responsabile del Procedimento** avente ad oggetto *“Presa d’atto della sentenza n. 365/2021 del T.A.R. Abruzzo sezione staccata di Pescara – adozione regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi per i servizi essenziali generali forniti dal consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti – Pescara”.*”, che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto** della Sentenza n. 365/2021 del 06.07.2021 del T.A.R. Abruzzo Sezione Staccata di Pescara;
- 3) **Di procedere all’approvazione del Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dal Consorzio negli agglomerati industriali di competenza** mediante la riformulazione dell’art. 5 dello stesso, introducendo oltre che il criterio della superficie fondiaria già previsto, un ulteriore parametro quale limite massimo di contribuzione così definito:

Agglomerato	Coefficiente Massimo di contribuzione
Alanno	0,08
Chieti, San Giovanni Teatino , Pescara	0,07
Ortona	0,05
Tocco da Casauria	0,07
Citta' Sant'Angelo	0,10
Manoppello	0,06

- 4) **di dare mandato agli uffici consortili** competenti di compiere tutti gli atti consequenziali al presente deliberato;
- 5) **di annotare e conservare** la presente deliberazione nel registro delle deliberazioni detenuto presso l'Ufficio Amministrativo del Consorzio;
- 6) **di pubblicare** la presente deliberazione all'albo degli avvisi al pubblico del Consorzio e sul sito aziendale <http://halleyweb.com/consindchieti/hh/index.php> per 15 giorni consecutivi a cura del segretario dell'Ufficio;
- 7) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 365/2021 DEL T.A.R. ABRUZZO SEZIONE STACCATA DI PESCARA – ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RIPARTIZIONE E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ESSENZIALI GENERALI FORNITI DAL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI – PESCARA.

PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo Ind.le dell'Area Chieti-Pescara, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive di competenza;

VISTO l'articolo 1, comma 4, L.R. 23 Abruzzo approvato dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n. 519 del 23/07/2018, per cui i Consorzi industriali (e quindi anche Arap) “..erogano obbligatoriamente i Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività delle imprese, dietro pagamento di corrispettivi da parte delle imprese stesse...”;

VISTO l'articolo 11, comma 2, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 1995, n. 341, secondo il quale “*..i corrispettivi dovuti dalle imprese ai Consorzi di Sviluppo Industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti, sono determinati e riscossi dai Consorzi di Sviluppo Industriale medesimi*”.

VISTO la Delibera n. 50 adottata nella seduta del 28.10.2020, con il quale è stata approvato il “Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara negli agglomerati industriali”;

VISTO l'ulteriore ricorso datato 15 gennaio 2021 prodotto dalle aziende di Ortona che impugnavano le Delibere n. 50 e 59 del 2000 per motivi aggiuntivi;

PRESO ATTO della Sentenza n. 365/2021 del 06.07.2021 del T.A.R. Abruzzo Sezione Staccata di Pescara, che ha rigettato tutte le accuse se non per l'applicazione di un parametro massimo di contribuzione;

RITENUTO pertanto di adeguarsi a quanto disposto dalla Sentenza n. 365/2021 del 06.07.2021 del T.A.R. Abruzzo e nello specifico di applicare il criterio di proporzionalità quale parametro per la determinazione del corrispettivo a carico delle imprese assegnatarie;

RITENUTO necessario, altresì, procedere alla riformulazione dell'art. 5 del Regolamento, introducendo oltre che il criterio della superficie fondiaria già previsto, un ulteriore parametro quale limite massimo di contribuzione ;

PRESO ATTO della media dei costi storici sostenuti dal Consorzio relativamente ai canoni per i servizi essenziali per gli anni 2018-2019-2020, come da tabella seguente riportante i coefficienti di contribuzione per singolo agglomerato:

Agglomerato	Coefficiente 2018	Coefficiente 2019	Coefficiente 2020	MEDIA coefficienti
Alanno	0,04324	0,03812	0,03126	0,03754
Chieti, San Giovanni Teatino , Pescara	0,03839	0,04142	0,02634	0,03538
Ortona	0,04488	0,03076	0,01754	0,03106
Tocco da Casauria	0,02805	0,02797	0,03104	0,02902
Citta' Sant'Angelo	0,06264	0,05244	0,03842	0,05117
Manoppello	0,02567	0,02567	0,02704	0,02613

RITENUTO opportuno stabilire il coefficiente massimo di contribuzione nel seguente modo:

- sulla base dei coefficienti storici riferiti agli anni 2018-2019-2020 sopra riportati,
- sulla base di un incremento percentuale che tenga conto di un limite minimo essenziale di spesa che il Consorzio non ha potuto sostenere negli anni 2020-2021 a causa sia del mancato incasso dei canoni oggetto di impugnativa che dell'emergenza Covid.19;

PRESO ATTO della seguente tabella riportante il limite massimo di contribuzione

Agglomerato	Coefficiente Massimo di contribuzione
Alanno	0,08
Chieti, San Giovanni Teatino , Pescara	0,07
Ortona	0,05
Tocco da Casauria	0,07
Citta' Sant'Angelo	0,10
Manoppello	0,06

RITENUTO opportuno specificare che tale margine di contribuzione comporta un livello di spesa per le imprese insediate che tiene conto delle ragioni di interesse pubblico del Consorzio contemperandoli con il sacrificio imposto ai destinatari non pregiudicando l'esercizio della libera attività imprenditoriale, a tal fine si riporta a titolo esemplificativo un calcolo per un'azienda insediata (Es. mq. 10.000 x 0,05 = € 500,00 nell'agglomerato di Ortona);

RITENUTO necessario, altresì, procedere alla riformulazione dell'art. 5 del Regolamento, introducendo oltre che il criterio della superficie fondiaria già previsto, un ulteriore parametro quale limite massimo di contribuzione come sopra definito

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO il vigente Statuto Consortile;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
- 2) Di prendere atto della Sentenza n. 365/2021 del 06.07.2021 del T.A.R. Abruzzo Sezione Staccata di Pescara;

- 3) **Di procedere all'approvazione del Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dal Consorzio negli agglomerati industriali di competenza** mediante la riformulazione dell'art. 5 dello stesso, introducendo oltre che il criterio della superficie fondiaria già previsto, un ulteriore parametro quale limite massimo di contribuzione così definito:

Agglomerato	Coefficiente Massimo di contribuzione
Alanno	0,08
Chieti, San Giovanni Teatino , Pescara	0,07
Ortona	0,05
Tocco da Casauria	0,07
Citta' Sant'Angelo	0,10
Manoppello	0,06

**F.TO LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Patrizia Sciarra**

Allegati:

- *Sentenza TAR Abruzzo 00172/2020*
- *Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dal Consorzio negli agglomerati industriali*

Del che si è redatto il presente Verbale, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
F.to Patrizia Sciarra

IL PRESIDENTE C.d.L.
F.to Lorella Franciotti

Si esprime parere favorevole tecnico in ordine al presente atto in relazione alle proprie mansioni
ascrisse alla Cat. Q1 del vigente C.C.N.L.
Pescara,

f.to Il Tecnico

Si esprime parere favorevole contabile in ordine al presente atto in relazione alle proprie mansioni
di Dirigente Amm.vo del vigente C.C.N.L.
Pescara,

**f.to Il Dirigente Amministrativo
Sciarra**

PUBBLICAZIONE DELIBERA SUL SITO WEB

Il/La Sottoscritto/a Segretario/a di Direzione **ATTESTA** che la presente delibera è stata pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico il _____ e rimarrà in
pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE
Rag. Giuliana Mancini

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata affissa all'Albo degli Avvisi al Pubblico del Consorzio
dal _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Pescara

IL RESPONSABILE
Rag. Giuliana Mancini

ANNOTAZIONI

Il Presente atto è stato comunicato ai seguenti soggetti interessati :

COPIA CONFORME

La presente copia, costituita da n° _____ facciate riprodotte fotostaticamente, conforme al suo
originale è stata rilasciata in data _____ a _____
per uso _____.

IL RESPONSABILE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RIPARTIZIONE E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI ESSENZIALI GENERALI FORNITI DAL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI

Art. 1 – Scopo e Campo di Applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri di determinazione delle spese e le modalità di ripartizione e di addebito, alle aziende insediate o insediando negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio, dei corrispettivi annui per l'utilizzo dei servizi essenziali generali non soggetti a fornitura quantitativa o ad altro specifico corrispettivo e non disciplinati da altra norma (ossia per l'utilizzo delle infrastrutture di interesse ed uso comune), ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 4 della L. 317/1991, - dell'art.11 comma 2° del D.L. n.244 del 23.6.1995 convertito in Legge n.341 del 8.8.1995, - dell'art.1 comma 4° della L.R. n.23 del 29.7.2011. ⁽¹⁾.

Il presente regolamento si applica a tutte le aree industriali di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, nelle quali vengono effettuati interventi da parte del CONSORZIO medesimo ed in base ai costi effettivamente a carico e/o sostenuti dal CONSORZIO stesso.

Art. 2 – Infrastrutture di Interesse ed Uso Comune o Generale

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono infrastrutture di interesse ed uso comune o generale, nel seguito indicate semplicemente quali infrastrutture, le seguenti opere (nonché ogni altra opera primaria residuale a servizio delle proprietà delle aziende non altrimenti tariffabile):

- viabilità stradale interna o esterna agli agglomerati, aperta al pubblico traffico, comprese le relative fasce di pertinenza e rispettiva vegetazione, comunque pervenute nella gestione del CONSORZIO e per il cui esercizio il CONSORZIO sostiene delle spese;
- canali, fossi, condotti o fognoli, chiusi o a cielo aperto, interni o esterni agli agglomerati ed utilizzati per l'allontanamento ed il convogliamento delle acque meteoriche (provenienti da viabilità, verde, lotti o stabilimenti produttivi), comunque pervenuti nella gestione del CONSORZIO e per la cui gestione il CONSORZIO sostiene delle spese;
- impianti elettrici di pubblica illuminazione, di video sorveglianza ed altri tipi di impianti di pubblico utilizzo, interni o esterni agli agglomerati, comunque pervenuti nella gestione del CONSORZIO e per il cui utilizzo il CONSORZIO sostiene delle spese.

Sono espressamente escluse/i le infrastrutture ed i relativi servizi idrici (potabile ed industriale), di fognatura e di depurazione dei reflui civili ed industriali, nonché le infrastrutture relative ad ogni altro servizio (di ferrovia, autoporto, retroporto, interporto, comunicazione elettronica o simile), che disponga di apposito contributo o specifica tariffa, disciplinato da altra distinta norma regolamentare e/o legislativa, oppure non gestito dal CONSORZIO.

Art. 3 – Spese di Gestione delle Infrastrutture / dei Servizi.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le spese ovvero i costi di gestione delle infrastrutture (ossia dei relativi servizi) da computarsi sono quelle/i discendenti dalle somme effettivamente sostenute dal CONSORZIO, ai sensi del precedente Art.1 comma 2°. Le spese ovvero i costi di gestione di cui sopra sono quelli afferenti alle seguenti attività, prestazione e/o forniture:

per quanto attiene alle infrastrutture di cui al precedente Art.2, lettere A) e B) (viabilità strade e canali / fossi):

- manutenzione ordinaria;

per quanto concerne le infrastrutture di cui al precedente Art.2, lettera C) (impianti di pubblica illuminazione, di video sorveglianza ed altri tipi di impianti di pubblico utilizzo):

- manutenzione ordinaria;
- consumo di energia elettrica occorrente per l'esercizio degli impianti;

La manutenzione ordinaria comprende tutte le attività, prestazioni e forniture necessarie per mantenere in stato di efficienza e funzionalità le infrastrutture ed in definitiva per garantirne l'esercizio.

Tra le spese di gestione o esercizio vanno incluse:

- l'ammontare di eventuali premi assicurativi per la copertura della responsabilità civile derivante dalla gestione delle infrastrutture e dei danni, per furti e/o atti vandalici procurati alle infrastrutture,
- le spese per la vigilanza,
- l'ammontare di eventuali canoni annui pagati dal CONSORZIO ad altri Enti o Istituzioni per l'esercizio delle infrastrutture,
- tra le spese di gestione di cui al comma precedente devono essere considerati anche i costi delle imposte a carico del Consorzio per beni e strutture a servizio delle aziende. (Ici, Tasi,Ires,Irap),
- nonché, proquota, i costi indiretti.

Art. 4 – Imprese Utenti

Sono soggetti imponibili e pertanto tenuti a corrispondere al CONSORZIO, per ciascun esercizio finanziario, i corrispettivi relativi alle spese per la gestione (manutenzione e/o esercizio) delle infrastrutture, tutte le Imprese utenti comunque insediate, ovvero in corso di insediamento, che abbiano comunque acquisito il possesso ovvero siano divenute proprietarie dei lotti, ovvero dei relativi stabilimenti insistenti su di essi, che siano comunque ricomprese/i negli agglomerati di cui al presente regolamento.

La riscossione del corrispettivo è operata dal CONSORZIO prioritariamente in base ai titoli di possesso e/o di uso degli immobili come risultanti dagli atti (assegnazioni lotti, cessioni lotti,

autorizzazioni cessioni stabilimenti, ecc.) a disposizione del CONSORZIO ovvero, in mancanza, in base alla situazione risultante in catasto oppure da altri atti pubblici o privati regolarmente registrati.

In caso di immobili concessi (in tutto e/o in parte) in locazione, la riscossione è effettuata dal CONSORZIO presso il conduttore unicamente ove la locazione sia stata espressamente autorizzata dal CONSORZIO (salvo diversa intesa tra conduttore e locatore, eventualmente riportata anche nell'autorizzazione); in caso contrario la richiesta è effettuata al proprietario, fermo restando la responsabilità solidale del locatore e del conduttore nei confronti del CONSORZIO in base alle vigenti norme regolamentari e contrattuali.

Nel caso di locazione finanziaria (leasing immobiliare), regolarmente autorizzata dal CONSORZIO, il corrispettivo è dovuto dal conduttore (qualora il conduttore cessi la sua attività, per qualsiasi ragione, il locatore finanziario è comunque tenuto a corrispondere il corrispettivo).

Nel caso di immobile in uso da parte di più soggetti autorizzati, l'intero corrispettivo è ripartito in base alle norme convenzionali e contrattuali vigenti, ed in mancanza di esse, in base alle superfici delle porzioni di immobile nel rispettivo uso/possesso.

In casi di cessione (anche in locazione), acquisto e/o di trasferimento del possesso, comunque intervenuto nel corso di un esercizio finanziario, il corrispettivo è dovuto in base alle mensilità intere successive alla cessione, all'acquisto e/o al trasferimento.

Art. 5 – Struttura Tariffaria

Il Collegio dei Liquidatori approva annualmente il piano previsionale TRIENNALE, dettagliato per anno, dei lavori e dei servizi essenziali con i relativi costi da sostenere nei vari agglomerati, necessari ad assicurare le manutenzioni ordinarie, decoro e il mantenimento delle infrastrutture, oltre al costo delle utenze e dei servizi essenziali erogati alle imprese.

Il parametro utilizzato per la determinazione del corrispettivo a carico dell'impresa utente è costituito dalla superficie fondiaria assegnata alla stessa (come risultante dagli atti del CONSORZIO di assegnazione del lotto industriale/produttivo a beneficio dell'Impresa stessa), avendo a riferimento per ciascun agglomerato i seguenti parametri massimi di contribuzione stimati sulla base dei costi storici sostenuti per i servizi erogati:

Agglomerato	Parametri massimi di contribuzione per ha
Alanno	0,08
Chieti, San Giovanni Teatino, Pescara	0,07
Ortona	0,05
Tocco da Casauria	0,07
Città Sant'Angelo	0,10
Manoppello	0,06

Il Collegio dei liquidatori approva annualmente il consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio precedente che costituisce la base di calcolo per il conguaglio a credito o a debito.

Il Collegio dei Liquidatori del Consorzio con deliberazione n.61 del 13.12.2017 recepisce la delibera della Giunta Regionale n.502 del 21.7.2016 "Carta di Pescara", riconoscendo un premio di riduzione del 5% del corrispettivo dovuto dalle aziende aderenti alla Carta di Pescara, e risultanti dall'elenco regionale pubblicato. (²).

Le imprese morose per mancato pagamento del corrispettivo dovuto al CONSORZIO, ove non regolarizzino la loro posizione nel termine assegnato di 30 giorni, perdono gli elementi di premialità accordati nel comma precedente.

Le aziende che dimostrino la situazione di difficoltà economica finanziaria (procedure concorsuali) hanno diritto ad una riduzione del 50% del corrispettivo dovuto.

Art. 6 –Pagamento del Corrispettivo

Il corrispettivo, calcolato su base previsionale, come stabilito all'art. 5, sarà richiesto a ciascuna Azienda con l'emissione di un'unica fattura per ciascun anno solare.

Qualora l'importo del corrispettivo annuo dovuto sia inferiore a €. 500,00 al netto di I.V.A, il pagamento è effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Per importi del corrispettivo annuo dovuto superiori a €. 500,00 al netto di I.V.A, il pagamento è rateizzato in due scadenze.

Art. 7– Penale per Ritardato Pagamento

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti per i corrispettivi di cui al presente regolamento, le Imprese utenti sono tenute a corrispondere al CONSORZIO gli interessi di mora pari al tasso legale.

Decorso inutilmente il termine assegnato con la messa in mora, il CONSORZIO adotta, comunque e senza alcun preavviso, tutti gli opportuni provvedimenti atti al recupero coattivo delle somme dovute, con l'aggravio delle relative spese.

Art. 8 – Approvazione del Regolamento

Il presente regolamento, approvato con apposita deliberazione da parte dell'organo competente, è inviato alle associazioni di categoria delle Imprese maggiormente rappresentative, oltre che, mediante nota circolare, a tutte le Imprese insediate ed insediande.

Detto regolamento approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e sul sito internet istituzionale del CONSORZIO.

Art. 9 – Entrata in Vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Consortile.

Art. 10 - controversie e Foro competente

Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente regolamento, che non possa trovare composizione in sede amministrativa o di mediazione, è competente il Foro di Pescara.

* * * * *

(¹)

Art.11 comma 2° del D.L. n.244 del 23.6.1995 convertito in Legge n.341 del 8.8.1995:

I corrispettivi dovuti dalle Imprese ai Consorzi di Sviluppo Industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai Consorzi di Sviluppo Industriale medesimi.

Art.1 comma 4° della L.R. n.23 del 29.7.2011:

Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.

(²)

La delibera adottata dalla Giunta Regionale d'Abruzzo, col n.502 in data 21.7.2016, dispone, in particolare, quanto segue:

- di approvare il documento denominato "Carta di Pescara" (costituente parte integrante della stessa delibera);
- di promuovere, nell'ambito del mondo produttivo, le scelte strategiche contenute nella "Carta di Pescara";
- di individuare due tavoli permanenti per il confronto tra la Regione ed il sistema della ricerca e delle imprese;
- di istituire un comitato di pilotaggio per l'implementazione della "Carta di Pescara", con anche il compito di scelta dei requisiti di sostenibilità ambientale necessari per aderire alla "Carta di Pescara" e dei requisiti di sostenibilità ambientale, economica e sociale premianti, che determineranno, a seconda della quantità e qualità, l'adesione di tipo "base" o "avanzata";
- di stabilire che l'adesione alla "Carta di Pescara" si perfezioni con le modalità determinate nell'apposito disciplinare che, allegato alla stessa delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

I principi formativi della "Carta di Pescara" risultano l'industria sostenibile e la sostenibilità ambientale, economica/occupazionale e sociale/equa.

I condivisi obiettivi della "Carta di Pescara" e delle politiche in corso dell'Unione Europea risultano il rafforzamento dell'economia (verde) ed il contrasto alla crisi, l'innalzamento del tasso di occupazione, l'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo, la riduzione delle emissioni di gas serra, l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, l'incentivazione di una crescita intelligente/innovativa, sostenibile ed inclusiva, lo sviluppo territoriale, il sostegno al lavoro e le premialità all'industria sostenibile.

Il "Disciplinare per l'adesione alla Carta di Pescara" definisce, in particolare, le modalità ed i termini di presentazione della domanda di adesione, di valutazione della domanda da parte dell'apposito nucleo collegiale, di conclusione del procedimento, di pubblicazione dell'elenco regionale delle Imprese aderenti, di durata e sospensione dell'adesione, cancellazione e rinuncia all'adesione.

A conclusione delle procedure previste dai suddetti atti regionali, si giungerà alla definizione e pubblicazione dell'elenco regionale delle Imprese aderenti alla "Carta di Pescara".

La richiesta di adesione alla "Carta di Pescara" presuppone il possesso di alcuni requisiti di ammissibilità (pre-requisiti: sede operativa in Abruzzo, iscrizione attiva nel registro delle imprese delle CCIAA, DURC in regola).

L'adesione è riservata alle imprese che posseggono alcuni requisiti di sostenibilità ambientale (certificazione ISO 14000, ecc.).

A titolo di premialità vengono considerati anche requisiti di sostenibilità sociale (standard OHSAS 18000, ecc.) ed economica (ISO 9001, ecc.).

A seconda della quantità e qualità dei requisiti posseduti, l'adesione è di tipo "base" o "avanzata".

Il tipo di adesione comporta diverse intensità di vantaggi.

Tra detti vantaggi (semplificazioni procedurali, riduzione degli oneri amministrativi-fiscali e tributari, agevolazioni finanziarie, legislazione di sostegno) vi sono anche la riduzione del 30% sugli oneri di urbanizzazione primaria in caso di primo insediamento delle Imprese e del 50% in caso di ampliamenti nelle aree industriali, nonché la riduzione fino al 10% sulle tariffe dei servizi idrici, fognari e depurativi, come pure l'eliminazione degli oneri in caso di modifica della destinazione d'uso del lotto/fabbricato, locazione a terzi, voltura e simili, con referente il CONSORZIO in tutti detti casi.

La delibera adottata dal Collegio dei Liquidatori del CONSORZIO, col n.61 in data 13.12.2017, dispone, in particolare, quanto segue:

di prendere atto formalmente di quanto previsto dalla delibera adottata dalla Giunta Regionale d'Abruzzo col n.502 in data 21/07/2016 e dalla rispettiva "Carta di Pescara";

di ritenere opportuno adottare, ancorché nel periodo che precede la definizione dell'elenco delle Imprese aderenti alla "Carta di Pescara", apposite relative determinazioni preliminari da parte di questo Consorzio, come di seguito riportate e fatti salvi i successivi provvedimenti della Regione in materia;

di stabilire che, nel periodo che precede la definizione dell'elenco delle Imprese aderenti alla "Carta di Pescara", per le Imprese che presenteranno a questo CONSORZIO (nonché per conoscenza alla Regione) la domanda di adesione (con le modalità di cui al "Disciplinare per l'adesione alla Carta di Pescara" : domanda completa di dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di sostenibilità ambientale, sociale e/o economica posseduti), si applicheranno comunque i vantaggi relativi (riduzione del 30% sugli oneri di urbanizzazione primaria in caso di primo insediamento delle Imprese e del 50% in caso di ampliamenti nelle aree industriali, riduzione fino al 10% sulle tariffe dei servizi idrici, fognari e depurativi, eliminazione degli oneri in caso di modifica della destinazione d'uso del lotto/fabbricato, locazione a terzi, voltura e simili), con la condizione che, in caso di diversa definizione di detti vantaggi da parte della Regione, le stesse Imprese sono obbligate a corrispondere a questo CONSORZIO la porzione di oneri e/o tariffe dovuti/e, entro sessanta giorni da detta definizione, pena la sospensione o revoca dei rispettivi provvedimenti autorizzativi/concessori (a beneficio delle Imprese) da parte di questo CONSORZIO; in caso di mancata definizione dei vantaggi entro il 2017, le stesse Imprese hanno detto medesimo obbligo nei confronti di questo CONSORZIO;

di precisare che, nell'attuale suddetto periodo transitorio ed al fine dell'applicazione dei predetti vantaggi, le Imprese interessate sono tenute ad allegare alla suddetta domanda di adesione anche una dichiarazione sostitutiva, con la quale si obbligano a corrispondere a questo CONSORZIO la porzione di oneri e/o tariffe dovuti/e, entro sessanta giorni dalla diversa definizione di detti vantaggi da parte della Regione, oppure dal 31/12/2017 in caso di mancata definizione.